

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) - FAQ COVID-19

Risposte a domande frequenti

Stato al 5 febbraio 2021

Disclaimer: La situazione attuale genera molte domande e non per tutte è possibile dare una risposta generica. Le risposte alle domande presentate in questo documento sono soggette a cambiamenti qualora la situazione dovesse mutare.

In generale, si rimanda ai documenti consultabili sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole, alle informazioni ufficiali presenti sul sito www.ti.ch/coronavirus, all'Ordinanza COVID-19 situazione particolare aggiornata (www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20201774/index.html), al relativo rapporto esplicativo, e alle FAQ su bambini e scuole dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/it/categories/bambini-e-scuole>

Indice generale:

1. Domande generali
2. Indicazioni di ordine sanitario e organizzativo
3. Scuole dell'obbligo
4. Scuole postobbligatorie
5. Altre formazioni

1. DOMANDE GENERALI

1.1. Come riaprono le scuole del Canton Ticino nell'anno scolastico 2020/2021?

Le scuole obbligatorie e postobbligatorie del Canton Ticino sono aperte in presenza a classi intere a partire da lunedì 31 agosto 2020.

1.2. Perché sono possibili le lezioni presenziali a classe intera?

Le lezioni presenziali a classe intera sono possibili in quanto la situazione epidemiologica attuale lo permette e i rischi sanitari, date le misure di igiene accresciute e i piani di protezione attuati in ogni istituto scolastico, sono contenuti.

I bambini e i ragazzi hanno bisogno di un ambiente sociale, che comprende anche i compagni di scuola, e hanno diritto all'educazione, e questo può avvenire al meglio se le lezioni vengono tenute a scuola, in presenza. La scuola a distanza e la scuola ibrida (parzialmente in presenza, parzialmente a distanza) si sono dimostrate preziose soluzioni alternative alla scuola in presenza nel momento di necessità sanitaria, ma se prolungate nel tempo pongono dei problemi di eguaglianza delle opportunità tra bambini e ragazzi più o meno fortunati, che possono essere seguiti più o meno da vicino da genitori o parenti nel lavoro scolastico a casa. Per questo motivo, se le condizioni sanitarie lo permettono, la preferenza è per la scuola in presenza.

1.3. Come potete assicurare che non ci siano rischi ritornando a scuola?

Il ritorno a una scuola in presenza può avvenire in quanto sono state identificate delle condizioni quadro ritenute sufficienti a tutelare debitamente la salute di allievi, docenti e personale scolastico, minimizzando i possibili rischi di contagio, seppur nella piena consapevolezza che il rischio zero non esiste, né a scuola, né altrove.

Gli aspetti generali di queste indicazioni sanitarie (es. implementare la distanza fisica, mettere in atto comportamenti igienici adeguati, uso della mascherina ...) sono stati stabiliti in collaborazione con l'autorità sanitaria competente, che è garanzia di decisioni adeguate e proporzionate dal profilo sanitario, e sono stati comunicati alle direzioni di istituto e alle autorità scolastiche comunali, che hanno implementato queste indicazioni adattandole alle varie realtà locali e regolando gli aspetti logistici ivi connessi.

1.4. Quali sono le indicazioni dei piani di protezione delle scuole?

I modelli di piani di protezione per le scuole dell'obbligo e le scuole postobbligatorie sono disponibili sul sito: www.ti.ch/aperturascuole. Questi modelli sono stati declinati, adattati e precisati da ogni direzione di istituto (comunale e cantonale) a dipendenza della propria situazione logistica e delle proprie caratteristiche. Per i dettagli dei piani di protezione dei singoli istituti si invita a contattare le direzioni.

1.5. Quali sono gli scenari pronti per l'anno scolastico 2020/2021?

In Ticino sono pronti tre diversi scenari per affrontare l'anno scolastico 2020/2021 a seconda dello sviluppo della situazione epidemiologica e delle valutazioni sanitarie e politiche:

- lo **scenario 1**, che prevede di tenere l'insegnamento in maniera ordinaria, in presenza e a classi complete;
- lo **scenario 2**, che prevede per gli allievi lo svolgimento di una parte delle attività in presenza e di una parte a distanza. In questo modello l'idea è che gran parte del lavoro degli allievi venga effettuato in presenza, con la possibilità per gli insegnanti di dare agli allievi delle attività da svolgere a casa autonomamente;
- lo **scenario 3**, basato sulla sola scuola a distanza.

Gli scenari 1, 2 e 3 sono da considerare in modo flessibile e dinamico, e non necessariamente da applicare in modo progressivo e/o uniforme a tutte le scuole o ordini scolastici. A dipendenza della situazione (ad esempio, eventuali messe in quarantena di singole classi o intere sedi) anche all'interno di un medesimo ordine scolastico potrebbero convivere scenari diversificati negli istituti. Le singole scuole sono pronte ad attuare lo scenario di partenza (scenario 1), ma anche a passare ad altri scenari in tempi brevi se questo dovesse essere necessario. Una singola scuola potrebbe infatti dover applicare anche i tre diversi scenari nel corso dell'anno scolastico in modo sequenziale (uno dopo l'altro) o contemporaneo (ad esempio, con una o più classi o docenti in quarantena, e quindi sottoposti parzialmente allo scenario 3) mentre altre che frequentano normalmente (quindi sottoposti allo scenario 1).

1.6. Chi decide il passaggio dallo scenario 1 a un altro scenario? In quali circostanze ci potrebbe essere un cambiamento di scenario?

La decisione su un eventuale cambiamento di scenario per una o più classi, istituti e/o ordini scolastici spetta al Consiglio di Stato, su preavviso del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. Un eventuale cambiamento di scenario verrà attuato unicamente se la situazione sanitaria locale e/o globale dovesse richiederlo.

1.7. La scuola ha previsto qualcosa di particolare per verificare le competenze degli allievi in seguito al lockdown e alla scuola ibrida dell'anno scolastico 2019/2020?

Sì. L'anno scolastico 2020-2021 è particolare per allievi e docenti e ha richiesto che la fase diagnostica, già di consueto prevista durante le prime settimane di scuola, fosse più approfondita rispetto al solito e si svolgesse secondo quanto previsto nei vari ordini scolastici. Ispettori, esperti, direttori, capigruppo, ecc. sono stati chiamati ad accompagnare i docenti nell'osservazione degli allievi allo scopo di pianificare una progettazione adeguata ai bisogni formativi rilevati.

In riferimento ai bisogni formativi riscontrati nella fase diagnostica, i docenti possono trattare argomenti previsti generalmente per la fine del precedente anno scolastico, posticipandone altri. È pure possibile valutare allentamenti specifici tesi a potenziare o recuperare aspetti di abilità generali o disciplinari (lettura, comprensione, calcolo, ecc.) che necessitano di particolare cura, al fine di garantire per quanto possibile un prosieguo curricolare regolare. Per il recupero di temi o attività non svolti o svolti solo parzialmente nell'anno scolastico 2019/2020 possono essere attivati sostegni individuali o corsi di recupero a piccoli gruppi.

In tutti gli ordini scolastici i rispettivi piani di studio sono sempre previsti come quadri generali, non vincolati a una programmazione dettagliata scaglionata nel tempo. Ragion per cui i docenti hanno la libertà di operare una riprogrammazione, sempre in accordo con i propri referenti pedagogici e didattici (esperti, ispettori, direttori, ...), considerando il fatto che lo sviluppo delle competenze non può prescindere dall'acquisizione di conoscenze e abilità disciplinari o più trasversali, ivi comprese le operazioni mentali generali (lettura del compito, pianificazione, monitoraggio, autoregolazione, ecc.) che sostengono in modo decisivo l'apprendimento.

1.8. Cosa prevede la scuola a livello di infrastrutture e mezzi informatici qualora si dovesse attuare lo scenario 2 o 3?

Si rimanda al capitolo 3 del *Piano sull'apertura delle scuole al 31 agosto 2020*, nonché al capitolo 2 del *Complemento scenario 3* allo stesso Piano, entrambi consultabili sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

1.9. Quali sono le regole di comportamento per gli allievi per l'utilizzo di Moodle e MS Teams?

Si rimanda al documento "Utilizzo di Moodle e MS Teams – Codice di comportamento per gli allievi", consultabile sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

1.10. A quali formazioni è riferito il divieto di attività didattiche in presenza previsto dall'Ordinanza federale COVID-19 Situazione particolare a partire dal 2 novembre 2020?

A partire dal 2 novembre 2020 le attività presenziali sono vietate:

- nelle formazioni di grado terziario (università, alte scuole pedagogiche, scuole universitarie professionali, scuole specializzate superiori);
- nei corsi di formazione continua, compresi i corsi di preparazione agli esami federali e ai diplomi cantonali e i corsi per adulti, sia che siano erogati dalle scuole professionali sia da altri enti di formazione.

Gli istituti e gli enti che erogano queste formazioni hanno la possibilità di mantenere in presenza le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto (art. 6d capoverso 1 lettera b dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) e le lezioni individuali. Vanno in ogni caso adottate apposite misure di protezione.

Il divieto di attività presenziali non riguarda le scuole dell'obbligo e le scuole del livello secondario II, compresi i corsi interaziendali, le passerelle per l'accesso ai curricula SUP/SSS e le maturità

specializzate. Sono inoltre escluse dal divieto tutte le attività didattiche propedeutiche all'ottenimento di una prima qualifica, come i corsi di pretirocinio, i corsi finalizzati all'ottenimento di una classificazione salariale nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro (CCL) inferiore a quella prevista per il personale qualificato e i corsi per la qualificazione degli adulti ai sensi dell'art.33 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPPr).

1.11. Cosa comporta per le scuole l'obbligo federale di telelavoro in vigore dal 18 gennaio 2021?

In considerazione della situazione epidemiologica, il Consiglio federale ha decretato che dal 18 gennaio 2021 è obbligatorio lavorare da casa (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, Art.10 cpv.3): *"Qualora per la natura dell'attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato, i datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l'adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi disposto in virtù della presente disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese."*

Per quanto riguarda le scuole, le attività di insegnamento continueranno ad avvenire normalmente in presenza, mentre gli obblighi lavorativi dei docenti che è possibile e attuabile adempiere da casa senza un onere sproporzionato (consigli di classe, collegi docenti, riunioni bilaterali con colleghi, riunioni con i genitori, ...) dovranno essere svolti in modalità remota (via videoconferenza o - laddove possibile - per via telefonica). Sono possibili eccezioni all'obbligo di telelavoro per attività che non è possibile e attuabile adempiere da casa senza un onere sproporzionato, così come per impedimenti di altra natura (ad esempio per riunioni con i genitori, se questi non avessero alcun mezzo informatico o le conoscenze sufficienti per utilizzarli). La decisione in merito alla concessione di eccezioni all'obbligo di telelavoro per queste attività spetta alla direzione di istituto.

Gli incontri informativi con allievi e genitori di 4a media organizzati nelle scuole del secondario II possono essere mantenuti in presenza fino a un massimo di 30 persone compresi i relatori, applicando le misure previste dai piani di protezione dell'istituto. La decisione sul mantenimento in presenza o il passaggio a presentazioni a distanza spetta alla direzione di istituto.

1.12. Cosa comportano per i docenti le nuove indicazioni concernenti la protezione delle persone particolarmente a rischio in vigore dal 18 gennaio 2021?

La modifica all'Ordinanza 3 COVID-19 del 18 gennaio 2021 prevede delle misure particolari per la tutela dei docenti e delle docenti vulnerabili non vaccinati (art. 27a cpv. 10) e delle donne incinte. Se da una parte permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi (art. 27a cpv. 1), dall'altra, se non è possibile adempiere da casa gli obblighi lavorativi abituali, permette al datore di lavoro di assegnare loro un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa (art. 27a cpv. 2) oppure, se per motivi aziendali è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio (come nel caso dell'insegnamento in presenza), questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto di lavoro se la postazione di lavoro è organizzata in modo adeguato (art. 27a cpv. 3).

Le docenti incinte e i docenti e le docenti vulnerabili ai sensi dell'art. 27a cpv.10 e 11, concetto ben delimitato dalle precisazioni dell'allegato 7 "Precisazioni mediche sulle malattie che rendono le persone interessate particolarmente a rischio", possono rivolgersi alla propria direzione scolastica segnalando di rientrare tra i docenti vulnerabili. La direzione consegnerà un modulo da riempire e informerà la persona sulla procedura prevista.

2. INDICAZIONI DI ORDINE SANITARIO E ORGANIZZATIVO

2.1. Quali sono i sintomi per cui non è permesso recarsi a scuola?

Allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare [in vigore dal 4.10.2020]

Frequentano normalmente la scuola gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare che non presentano sintomi.

Possono frequentare normalmente la scuola gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare che hanno raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, purché non abbiano febbre e non abbiano avuto contatti a rischio (ossia contatti a meno di 1,5 metri per più di 15 minuti senza protezione) con una persona sintomatica di più di 11 anni per la quale non c'è ancora un test negativo o con una persona di qualsiasi età risultata positiva al test, specialmente all'interno della famiglia.

Non frequentano la scuola gli allievi della scuola dell'infanzia e delle scuole elementari che presentano uno o più di questi sintomi:

- febbre >38.5 °C
- forte tosse acuta, anche senza febbre
- raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, anche senza febbre, se c'è stato un contatto a rischio con una persona sintomatica di più di 11 anni per la quale non c'è ancora un test negativo o con una persona di qualsiasi età risultata positiva al test, specialmente all'interno della famiglia.

Si rimanda allo schema sui sintomi SI-SE disponibile sul sito www.ti.ch/aperturascuole. In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi fare riferimento al proprio medico.

Allievi delle scuole medie e postobbligatorie, docenti e personale scolastico di ogni ordine scolastico [in vigore dal 4.10.2020]

Frequentano normalmente la scuola allievi delle scuole medie e postobbligatorie, così come docenti e personale scolastico di ogni ordine scolastico, che non presentano sintomi.

Non frequentano la scuola allievi delle scuole medie e postobbligatorie, così come docenti e personale scolastico di ogni ordine scolastico, che presentano uno o più di questi sintomi¹:

- tosse
- mal di gola
- respiro corto
- dolore toracico
- febbre
- perdita improvvisa del senso dell'olfatto e/o del gusto
- affaticamento generale severo

In caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi fare riferimento al proprio medico che valuterà l'opportunità del test.

¹ Secondo la definizione del caso UFSP

2.2. Perché differenziare i sintomi per cui non è permesso recarsi a scuola per la fascia fino agli 11 anni da quella a partire da 11 anni?

Le evidenze finora disponibili mostrano che i bambini di età inferiore agli 11 anni possono essere infettati dal coronavirus, ma è raro che presentino sintomi e che trasmettano il virus. Questi bambini sono generalmente contagiati da adulti nella loro cerchia di contatti stretti, ragione per la quale nella valutazione di un/a bambino/a sintomatico/a occorre verificare se questi è entrato/a in contatto con una persona sintomatica di più di 11 anni. Nelle scuole e nelle strutture di custodia per bambini è raro che questi si contagino tra loro. Se lo stato di salute è buono e i sintomi sono lievi (raffreddore e/o mal di gola e/o tosse lieve) la presenza in una struttura collettiva, tenuto conto delle misure di igiene accresciute, è ammessa. Sopra gli 11 anni, in presenza di sintomi compatibili con la COVID-19 è invece indicato rimanere a casa, consultare il medico e, su decisione del medico, sottoporsi al test tempestivamente.

2.3. Come ci si comporta se a scuola allievi, docenti o altro personale scolastico appartengono a un gruppo a rischio?

L'Ufficio federale della sanità pubblica, sostenuto dalla Società svizzera di pediatria e dal Gruppo svizzero d'infiziologia pediatrica, precisa che non ci sono dei gruppi di persone particolarmente vulnerabili in relazione alla COVID-19 fino a 18 anni. In linea di principio, da un punto di vista medico, tutti gli allievi possono riprendere la scuola in presenza. In casi individuali di adolescenti gravemente malati, la valutazione specifica è di competenza del medico curante.

Secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, si presume un rischio particolare solo per gli adulti. L'Ufficio federale della sanità pubblica indica particolarmente a rischio gli anziani, le donne incinte e gli adulti affetti da una o più particolari malattie (vedi lista aggiornata su <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung/besonders-gefaehrdete-menschen.html#:~:text=ipertensione%20arteriosa,malattie%20croniche%20delle%20vie%20respiratorie>).

Caso	Frequenza scolastica/attività lavorativa
Allievo/a	Frequenta. Casi individuali di vulnerabilità devono essere valutati dal medico curante che, se del caso, emette un parere esplicito contrario alla frequenza.
Allievo/a con familiare appartenente a una categoria a rischio convivente sotto lo stesso tetto. <i>Soluzioni supplementari di protezione individuale nell'ambito familiare sono da prevedere e mettere in atto, in una prospettiva a lungo termine.</i>	Frequenta. In linea di principio questi allievi dovrebbero poter andare a scuola in quanto la protezione del familiare vulnerabile non può passare solo dalla non frequenza della scuola e dalle limitazioni di altre attività quotidiane. L'attenzione deve essere posta sulla protezione individuale in ambito familiare che è da rinforzare.
Docente o personale scolastico appartenente a una categoria a rischio	Possono rivolgersi alla propria direzione scolastica segnalando di rientrare tra le persone vulnerabili. (vedi 1.12). Se lavora, lo fa rispettando scrupolosamente le misure di igiene e comportamento previste e che ogni datore di lavoro è tenuto a mettere in atto per proteggere la salute dei lavoratori particolarmente a rischio. Casi individuali di vulnerabilità devono essere sottoposti a valutazione specifica.
Docente o personale scolastico con	Lavora conformemente alle indicazioni fornite dal

familiare convivente sotto lo stesso tetto appartenente a una categoria a rischio. *Soluzioni supplementari di protezione individuale nell'ambito familiare sono da prevedere e mettere in atto, in una prospettiva a lungo termine.*

proprio datore di lavoro.

Documentazione specifica è disponibile alla pagina sopraindicata dell'Ufficio federale della sanità pubblica. In particolare, si segnala l'elenco delle persone particolarmente a rischio è indicato nell'allegato 7 all'Ordinanza 3 COVID-19, e si invita a far riferimento al documento "Raccomandazioni per le persone con malattie preesistenti", che offre ulteriori informazioni alle persone particolarmente a rischio.

2.4. Come verranno tutelati gli allievi e le allieve a rischio?

Tutti gli allievi che in circostanze normali frequentano regolarmente la scuola sono tenuti alla frequenza scolastica. Casi individuali di vulnerabilità devono essere valutati dal medico curante che, se del caso, emette un parere esplicito contrario alla frequenza. Eventuali richieste di esonero dalla frequenza, accompagnate dal parere medico contrario alla frequenza, saranno valutate e gestite localmente dalle singole direzioni di istituto. Questo, al fine di assicurare delle soluzioni adeguate e proporzionate ai singoli casi, tenendo conto delle situazioni di rischio effettivo e tutelando le persone che dovessero necessitare di misure particolari o per le quali un ritorno alla scuola in presenza non è auspicabile. Chi per motivi comprovati di salute non potesse seguire le lezioni in presenza ha diritto ad essere seguito scolasticamente.

Si sottolinea che vige l'obbligo di frequenza e che non sussiste in linea di principio alcun diritto a rimanere a casa per gli allievi e le allieve che non sono a rischio, nemmeno per quelle persone che convivono con persone a rischio.

2.5. Come comportarsi con persone sane che convivono con persone con patologie croniche, immunodepressi o altre persone a rischio?

Siamo consapevoli che vi sono casi di allievi, docenti o personale scolastico che non sono a rischio, ma che vivono assieme a persone che lo sono. Questa problematica non è limitata alla scuola, ma tocca la società nel suo insieme. In tutti i contesti e in tutte le professioni possono esserci persone sane che sono tenute a lavorare, pur avendo famigliari o conviventi a rischio.

Comprendiamo che questo possa essere problematico, ma la gestione di queste situazioni deve essere affrontata e presa a carico internamente alle stesse famiglie, trovando soluzioni di convivenza che non impediscano ai conviventi sani (bambini o adulti) di andare a scuola. Va infatti considerato che questo problema andrà probabilmente gestito per parecchio tempo. Non è pertanto immaginabile recludere una persona sana in casa per mesi o anni, negando ad esempio a un bambino il diritto di andare a scuola, anche se questo dovesse avere lo scopo preventivo di evitare di incrementare il possibile rischio di contagio per un congiunto.

Per queste situazioni non possiamo che ribadire l'importanza di seguire scrupolosamente e rigorosamente da parte di tutti i componenti della famiglia le misure di protezione più volte indicate. Le persone a rischio che convivono con allievi o docenti sono invitate a prendere contatto con il rispettivo medico curante in modo da individuare, per ogni specifico caso, eventuali ulteriori misure di protezione, tenuto conto della necessità per i conviventi di poter partecipare alla ripresa di una vita il più possibile regolare.

2.6. Come mi comporto qualora durante l'orario scolastico allievi, docenti o altro personale scolastico dovessero presentare dei sintomi?

Docenti, personale scolastico o allievi maggiorenni che manifestano a scuola sintomi devono essere allontanati dal gruppo ed essere rimandati a casa. Per il tragitto scuola-domicilio va consegnata loro una mascherina chirurgica.

Nel caso di allievi minorenni che a scuola manifestano sintomi occorre invece:

- a) collocare l'allievo in uno spazio separato (individuato in anticipo), assicurando una verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina chirurgica (unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente);
- b) contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità che l'allievo rientri al più presto a casa;
- c) nel caso i genitori o le persone di contatto dovessero rifiutarsi di far rientrare a casa l'allievo, la direzione richiama le misure di protezione vigenti e la Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019, art. 1 cpv. 2 e art. 3 (<https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695>). Se il rifiuto dovesse persistere la direzione potrà chiedere una consulenza telefonica al medico scolastico.

2.7. Che cosa succede ad allievi, docenti o personale scolastico con sintomi?

La persona con sintomi rientra a domicilio e, una volta rientrata a casa, deve mettersi in isolamento e contattare telefonicamente il proprio medico curante, che deciderà in merito all'esecuzione del test.

La persona diagnosticata positiva proseguirà l'isolamento fino a 48 ore dal termine dei sintomi, ma almeno 10 giorni dal loro inizio, e le persone a stretto contatto saranno messe in quarantena dal personale che si occupa del contact tracing.

Per contatto stretto – oltre a coloro che vivono sotto lo stesso tetto – si intende un contatto a meno di 1,5 metri per più di 15 minuti senza protezione (es. senza separazione in plexiglas, senza mascherina) in presenza di sintomi o durante le 48 ore prima della comparsa dei sintomi. Le istruzioni specifiche riguardanti isolamento e quarantena sono presenti sul sito www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/isolamento-e-quarantena-istruzioni/.

Se il test fosse negativo, la persona con sintomi proseguirà l'isolamento fino a 24 ore dal termine degli stessi e le persone a stretto contatto non sono messe in quarantena. Se il medico non dovesse eseguire il test perché in presenza di una diagnosi diversa dal COVID-19 (es. angina da streptococchi), la durata dell'assenza dipenderà dalla natura della malattia diagnosticata, ma in ogni caso il rientro non avverrà prima di 24 ore dalla scomparsa dei sintomi.

2.8. Ad allievi, docenti o personale scolastico con sintomi viene fatto il test per verificare se è positivo o meno al COVID-19?

La decisione di fare il test è presa dal medico curante della persona in questione. Oggi il test è raccomandato a tutte le persone di età superiore ai 11 anni con sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (come per es. tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, improvvisa perdita dell'olfatto e del gusto). È prevista una procedura specifica che determina i criteri per l'esecuzione del test a bambini di età inferiore a 11 anni. Tale procedura è conosciuta dai medici curanti.

2.9. Cosa succede se allievi, docenti o altro personale scolastico dovessero risultare positivi o essere messi in quarantena? Chi viene informato? Chi può/deve informare la direzione?

Oggi di principio tutte le persone con sintomi compatibili con la malattia COVID-19 devono mettersi in isolamento e contattare il medico curante. La decisione di effettuare il test per determinare una eventuale positività spetta al medico curante. Sarà l'Ufficio del medico cantonale a occuparsi

dell'indagine epidemiologica quando necessario e a decidere le eventuali misure. L'Ufficio del medico cantonale, tramite il contact tracing, per ogni persona positiva traccia e informa tutti i contatti stretti e mette in atto le misure necessarie. Le direzioni degli istituti scolastici, salvo se sollecitate dallo stesso Ufficio del medico cantonale, non sono coinvolte direttamente in questo lavoro. La persona positiva è tenuta a comunicare i propri contatti stretti unicamente al personale che si occupa del contact tracing presso l'Ufficio del medico cantonale, affinché questi possano essere raggiunti e informati. La persona, rispettivamente il rappresentante legale, non è tenuta a informare la scuola della diagnosi. Beninteso, se si tratta di un/a dipendente esso/a è tenuto/a a comunicare il motivo dell'assenza (malattia). La scuola non può esigere di conoscere la diagnosi.

Può capitare che a scuola circolino per canali informali (passaparola, social media, ...) informazioni più o meno attendibili riguardanti allievi, docenti o altro personale scolastico che sarebbero risultati positivi o che sarebbero stati messi in quarantena. Questo può comprensibilmente generare domande da parte di allievi, genitori e personale scolastico. In queste circostanze è bene chiarire o ribadire il principio generale secondo cui chi non è stato contattato direttamente dall'autorità sanitaria (Ufficio del medico cantonale, contact tracing), non è tenuto a mettersi in isolamento o in quarantena e prosegue pertanto normalmente l'attività scolastica in presenza. È utile anche ricordare che in quarantena vanno unicamente i contatti stretti delle persone positive, e non i contatti stretti dei contatti stretti delle persone positive.

La direzione scolastica viene informata dall'Ufficio del medico cantonale nei casi in cui nell'istituto vi fossero persone risultate positive che implicano una o più quarantene tra altre persone dell'istituto. L'autorità sanitaria non informa invece di principio le direzioni di istituto su casi di persone singole dell'istituto risultate positive ma che non generano quarantene all'interno dell'istituto, oppure su casi di persone singole dell'istituto messe in quarantena a causa di casi positivi esterni all'istituto. Premesso che le persone positive e i contatti stretti delle persone positive sono tracciati e informati tramite l'Ufficio del medico cantonale, in assenza di comunicazione alle direzioni di istituto da parte dell'Ufficio del medico cantonale entro mezza giornata dal momento in cui ha preso contatto con la persona positiva per l'indagine ambientale, vale pertanto il principio secondo cui le persone assenti (per positività o quarantena) vanno considerate e gestite come casi singoli e isolati, che non implicano misure particolari per la scuola. L'attività scolastica prosegue pertanto normalmente in presenza per tutte le altre persone attive nell'istituto, che non sono state messe in isolamento o in quarantena dall'Ufficio del medico cantonale.

A partire dal 22 ottobre 2020, esclusivamente per le scuole medie, le scuole medie superiori e le scuole professionali cantonali (non per le scuole comunali), e unicamente nel caso in cui si rendesse necessaria una quarantena di classe, la direzione dell'istituto sarà contattata dall'Ufficio del medico cantonale e incaricata di comunicare agli allievi della classe toccata l'ordine di quarantena. Le direzioni hanno ricevuto un protocollo con le indicazioni necessarie in tal senso.

Onde non sovraccaricare inutilmente il sistema, si invitano le direzioni di istituto a non richiedere attivamente all'autorità sanitaria conferme o smentite riguardanti presunti casi positivi o quarantene di persone attive nel proprio istituto. Qualora vi fosse una situazione che coinvolge più persone dello stesso istituto, sarà direttamente l'autorità sanitaria a prendere contatto con la direzione. In assenza di tale contatto, le assenze (per positività o quarantena) vanno considerate come assenze che non implicano misure per la scuola.

Può capitare che allievi, famiglie, docenti o altro personale scolastico comunichino volontariamente l'informazione della positività o della quarantena alla direzione della scuola. Premesso che i contatti stretti delle persone positive sono tracciati e sono informati tramite l'Ufficio del medico cantonale, la direzione in questo caso può, previo esplicito consenso della persona coinvolta o del rappresentante legale, informare la classe e i colleghi evitando di menzionare il nome della persona coinvolta.

In nessun caso possono essere divulgate a terzi informazioni di questo tipo, anche in forma anonima, senza l'esplicito consenso della persona coinvolta o del suo rappresentante legale, in particolare se si tratta di voci non verificate che provengono da terze persone. Le informazioni sanitarie sono dati personali degni di particolare protezione e spetta unicamente alla persona o al suo rappresentante legale decidere se comunicare ad altri informazioni sul proprio stato di salute.

Si raccomanda alle direzioni di istituto di tenere traccia delle segnalazioni volontarie di positività ricevute dalle famiglie, docenti o altro personale scolastico, mettendole a disposizione dell'Ufficio del medico cantonale su richiesta.

2.10. Qual è la procedura prevista qualora il Medico cantonale dovesse ordinare una quarantena per uno o più allievi di una classe?

I risultati positivi per COVID-19 sono segnalati entro 2 ore all'Ufficio del medico cantonale dal laboratorio che li ha eseguiti. Sulla base di questa segnalazione viene attivato il gruppo di contact tracing che risale a tutti i contatti stretti avuti dalla persona testata positiva nelle 48 ore precedenti la manifestazione dei sintomi. Le persone asintomatiche che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato di COVID-19 sono messe in quarantena dall'autorità cantonale competente (Ufficio del medico cantonale per il tramite del contact tracing). È definito come contatto stretto un contatto a una distanza inferiore a 1,5 metri e per più di 15 minuti senza una protezione adeguata. Al momento della messa in quarantena le persone ricevono istruzioni dettagliate sul comportamento da tenere. Le istruzioni su isolamento e quarantena sono pubblicate sul sito www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/isolamento-e-quarantena-istruzioni/.

Con "quarantena" si intende un periodo di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso confermato (se non vive nella stessa economia domestica) oppure dal giorno in cui il caso confermato è stato isolato (se vivono nella stessa economia domestica) nel quale la persona messa in quarantena evita qualsiasi contatto con altre persone (ad eccezione di quelle che si trovano in quarantena nella stessa economia domestica). La persona in quarantena deve sorvegliare il proprio stato di salute, isolarsi se compaiono dei sintomi e contattare il proprio medico curante per sottoporsi al test. Tutte le persone ritenute contatto stretto sono in seguito contattate dal contact-tracing.

Le procedure da attuare all'interno di una scuola si differenziano in base all'età (adulti o bambini) e/o al numero di persone malate. Di seguito le indicazioni di massima che saranno valutate caso per caso dall'Ufficio del medico cantonale sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica:

a. Una persona adulta che lavora in una scuola o un/a allievo/a del postobbligo è positiva al test

Se una persona adulta che lavora nella scuola (di qualsiasi ordine scolastico) o un/a allievo/a del postobbligo risulta positivo, tutti (adulti e bambini) coloro che hanno avuto stretti contatti con lei sono messi in quarantena.

b. Un/a allievo/a della scuola dell'obbligo è positiva al test

Se un/a allievo/a della scuola dell'obbligo risulta positivo al test, le persone che vivono nella stessa economia domestica (adulti e bambini) sono messe in quarantena. Gli altri allievi della classe e il/i docente/i non sono di principio messi in quarantena.

c. Diversi allievi della scuola dell'obbligo sono positivi al test

Se 2 o più allievi appartenenti alla stessa classe della scuola dell'obbligo in un lasso di tempo inferiore a 10 giorni risultano positivi, la direzione sarà contattata dall'Ufficio del medico cantonale che valuterà la necessità di quarantena della classe e, se del caso, anche del/i docente/i sulla base delle informazioni che saranno raccolte. La scuola informa i genitori delle classi interessate.

d. Una persona nella stessa economia domestica di una persona adulta che lavora in una scuola o di un/a allievo/a è positiva al test

Se una persona che vive nell'economia domestica di una persona adulta che lavora nella scuola o di un/a allievo/a è positiva al test le persone con lei conviventi sono messe in quarantena. Le altre persone della scuola non devono essere messe in quarantena.

Le direzioni degli istituti sono informate sulle misure da intraprendere in caso di quarantena di classe, con l'obiettivo di evitare che durante questo periodo, di durata comunque limitata, il percorso di insegnamento e apprendimento si fermi.

2.11. Quando allievi, docenti o altro personale scolastico sono assenti per sintomi, isolamento o quarantena: quando e a quali condizioni possono rientrare?

I criteri per il rientro a scuola in seguito a un'assenza sono:

Situazione della persona assente	Quando può rientrare a scuola
<p>Allievo/a della scuola dell'infanzia o della scuola elementare che non ha frequentato in quanto presentava uno o più di questi sintomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • febbre >38.5 °C • forte tosse acuta, anche senza febbre • raffreddore e/o mal di gola e/o tosse leggera, anche senza febbre, se c'è stato un contatto a rischio con una persona sintomatica di più di 11 anni per la quale non c'è ancora un test negativo o con una persona di qualsiasi età risultata positiva al test, specialmente all'interno della famiglia 	<p><u>In assenza di test all'allievo/a, quando, cumulativamente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il suo stato di salute generale è buono • la febbre e la tosse acuta sono migliorati nell'arco di tre giorni • sono passate 24 ore senza febbre • non compaiono altri sintomi di COVID-19 (sintomi gastrointestinali, mal di testa, dolori articolari, perdita del gusto o dell'olfatto) <p><u>Con un test negativo dell'allievo/a, quando:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sono passate 24 ore senza febbre <p><u>Questo, a meno che ci sia stato un contatto a rischio con una persona risultata positiva</u>, in qual caso l'allievo/a resterà in quarantena a casa per il tempo indicato.</p> <p>Si rimanda allo schema sui sintomi SI-SE disponibile sul sito www.ti.ch/aperturascuole.</p>
<p>Persona in età di scuola media, postobbligatoria o adulta assente con sintomi che non hanno necessitato l'esecuzione del test o con test COVID-19 negativo</p>	<p>Dopo 24 ore dal termine dei sintomi.</p>
<p>Persona assente per quarantena</p>	<p>Al termine della quarantena (10 giorni a partire dal giorno in cui la persona malata è stata messa in isolamento se abitano insieme, altrimenti 10 giorni a partire dall'ultimo contatto), purché non presenti alcun sintomo.</p>
<p>Persona assente per isolamento, con sintomi e con test COVID-19 positivo</p>	<p>Dopo 48 ore dalla scomparsa dell'ultimo sintomo se sono trascorsi almeno 10 giorni dalla loro comparsa.</p>

2.12. A persone assenti per isolamento deve essere chiesto un test (tampone) negativo e/o un certificato medico di buona salute prima di rientrare?

No, di principio non è richiesta la presentazione né di un test negativo, né di un certificato medico di buona salute. È sufficiente il rispetto dei termini indicati alla risposta 2.11. Per gli allievi fa stato la Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole del 11 giugno 2007, che prevede la presentazione di un certificato medico per casi di malattia superiori ai 14 giorni. Assenze fino a 14 giorni sono giustificate dalla famiglia (o dall'allievo se maggiorenne). Per i docenti e per il personale della scuola fanno stato le direttive del datore di lavoro (Comune o Cantone a seconda del caso).

2.13. Come è regolamentato l'uso delle mascherine nelle scuole?

Negli spazi condivisi (corridoi, aula docenti, entrata e uscita da scuola), l'utilizzo delle mascherine da parte dei docenti e di altri adulti è obbligatorio in ogni ordine di scuola. I piani di protezione dei singoli istituti possono definire in modo più preciso queste indicazioni a seconda delle specificità dell'istituto.

L'utilizzo delle mascherine è controproducente per gli allievi più piccoli (in età di scuola dell'infanzia e scuola elementare) per i quali è dunque sconsigliata; per essere efficaci dovrebbero essere della grandezza corretta, gli allievi dovrebbero essere in grado di togliersela da soli in caso di disturbi e dovrebbero rispettare le stesse raccomandazioni di igiene degli adulti. Manipolarle o indossarle scorrettamente, toccandosi il volto o lasciandole in giro, può trasformarle in una potenziale fonte di contagio. Inoltre l'uso di mascherine può portare a false sicurezze, inducendo inconsciamente a ridurre le distanze sociali, che sono una misura efficace di prevenzione. Detto questo, l'uso della mascherina da parte degli allievi non obbligati a portarla, se corretto, non è vietato.

Alla scuola dell'infanzia per le docenti e altri adulti è obbligatorio l'uso della mascherina dentro e fuori l'istituto scolastico in tutti gli spazi comuni (aule docenti, corridoi, ecc.) e nei sedimi esterni alla scuola. Nelle aule l'uso delle mascherine per le docenti è facoltativo. Per quanto possibile, il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte, così come tra allievi e persone adulte, va comunque sempre garantito.

Alla scuola elementare (dal 14 dicembre 2020) per docenti e altri adulti è obbligatorio l'uso della mascherina dentro e fuori l'istituto scolastico in tutti gli spazi chiusi (aule docenti, corridoi, aule, ecc.) e nei sedimi esterni alla scuola. Per quanto possibile, il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte, così come tra allievi e persone adulte, va comunque sempre garantito.

Nelle scuole medie (dal 9 novembre 2020) e nelle scuole postobbligatorie (dal 19 ottobre 2020), sia per i docenti che per gli allievi, vige l'obbligo generalizzato di indossare la mascherina dentro e fuori l'istituto scolastico (in tutti gli spazi chiusi – aule, laboratori, ecc. – e nei sedimi esterni alla scuola), anche se si possono mantenere le distanze fisiche. Nelle scuole postobbligatorie, per quanto possibile, il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone (tra allievi, tra docenti, e tra allievi e docenti) va comunque sempre garantito.

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate e portate secondo regole ben precise per evitare che il rischio di contaminazione sia superiore al beneficio dell'indossarle. La mascherina può essere tolta solo una volta seduti al tavolo della mensa o nelle aule scolastiche messe a disposizione per i pasti, limitatamente al tempo necessario per mangiare. Per l'educazione fisica vigono indicazioni specificate in appositi piani di protezione.

Ogni docente e ogni allievo di scuola media ricevono gratuitamente una mascherina chirurgica per giorno di scuola (la mascherina può essere usata fino a 8 ore, anche in modo non consecutivo) e si impegna ad usarla correttamente.

In generale è compito di chi chiede l'esenzione, rispettivamente dell'autorità parentale, comprovare che la persona in questione non può ragionevolmente essere tenuta a portare la mascherina (p. es. mediante certificato medico). Per farlo, la direzione si avvale per ogni singolo caso della consulenza del Servizio di medicina scolastica dell'Ufficio del medico cantonale per una valutazione ed eventuale verifica della richiesta di esenzione. La direzione accetta solo documenti in originale (non copie o scansioni o fotografie). La direzione informa l'allievo/a o, se del caso, il rappresentante legale che il documento sarà trasmesso all'Ufficio del medico cantonale. La procedura prevede che la direzione dell'istituto invia tramite mail una scansione di buona qualità e a colori del certificato medico della persona richiedente l'esenzione dall'obbligo, eventualmente accompagnata dalla dispensa valida per i mezzi pubblici. Il Servizio di medicina scolastica comunica nel modo più celere possibile alla direzione la decisione in merito alla dispensa e, se non accordata, i motivi del rifiuto. Per tutte le altre questioni relative alla medicina scolastica le direzioni sono invitate a fare capo agli usuali contatti.

2.14. Quali tipologie di mascherine sono raccomandate o non raccomandate a scuola?

Tutti gli utilizzatori che ricevono in dotazione una mascherina dal datore di lavoro o dalla scuola (docenti di ogni ordine di scuola e allievi della scuola media) sono invitati a far capo a tale mascherina. Le considerazioni seguenti si applicano per analogia anche agli allievi delle scuole postobbligatorie, che devono provvedere autonomamente all'approvvigionamento delle mascherine.

Le mascherine con una provata efficacia protettiva sono quelle chirurgiche (tipo I, II o IIR). Negli ambiti di sua competenza, il Cantone fornisce solo mascherine di questo tipo. Coloro che decidessero di optare per mascherine diverse da quelle fornite lo faranno a loro spese. Le mascherine in tessuto di fabbricazione industriale (mascherine di comunità) proteggono soprattutto altre persone dal contagio. Possono entrare in considerazione soltanto se sono certificate come dispositivo medico I, II oppure IIR secondo la norma EN 14683 oppure se è provato che rispondono ai requisiti della Swiss National COVID-19 Science Task Force (marchio Testex). Per altre mascherine in tessuto non disponiamo di prove della loro efficacia. Le mascherine autocucite o autoprodotte sono espressamente sconsigliate. Tessili come sciarpe, fazzoletti, foulard non proteggono sufficientemente da un contagio e permettono solo limitatamente la protezione da corpi estranei: non possono pertanto essere utilizzati in sostituzione della mascherina. Anche le visiere non possono essere utilizzate in sostituzione della mascherina: proteggono gli occhi da una possibile infezione causata da goccioline, ma non consentono di escludere un'infezione attraverso la bocca o il naso. In generale, si rimanda alle attuali indicazioni generali valide per tutta la cittadinanza fornite dall'Ufficio federale della sanità pubblica: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html#-968639822>.

2.15. Come è regolamentato l'uso di disinfettanti nelle scuole?

Qualora in istituti o classi non fossero presenti lavandini per lavarsi le mani con acqua e sapone (che sono da prediligere) si possono utilizzare disinfettanti per le mani. I disinfettanti possono dare origine a fenomeni irritativi e allergici in particolare a carico della pelle e sono conosciute intossicazioni tra i bambini.

I disinfettanti devono essere custoditi in un locale della scuola fresco adeguatamente aerato e non accessibile indiscriminatamente. Non devono essere posizionati alla luce diretta del sole. Liquidi e vapori sono facilmente infiammabili. Devono essere tenuti lontani da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti d'innescio. Non devono essere travasati in contenitori non originali e non etichettati.

I disinfettanti sono consegnati ad adulti della sede (e non agli allievi) e rimangono sotto la responsabilità degli stessi.

2.16. Come è regolamentato l'uso di guanti nelle scuole?

L'uso preventivo dei guanti a scuola non è raccomandato, se non come di consueto per i lavori di pulizia o alcune attività in cucina. I guanti non servono al di fuori del contesto sanitario (dove vengono utilizzati per il contatto con liquidi biologici ed esposizioni a grandi quantità di secreti). Indossare i guanti non solleva dal dover rispettare le altre norme di igiene quali il lavaggio delle mani, il non toccarsi il viso, lo starnutire nel gomito. Essi danno una falsa sensazione di barriera e rischiano di ridurre l'igiene delle mani, che rimane una misura di prevenzione primaria. Indossarli e toglierli in modo errato aumenta la possibilità di contaminazione. Inoltre, va considerato che possono essere all'origine di allergie, eczemi e macerazioni.

2.17. Come è possibile informare correttamente allievi alloggiati e/o le loro famiglie rispetto alle misure di protezione previste?

La Confederazione mette a disposizione un ampio ventaglio di documentazione tradotta in una ventina di lingue alla seguente pagina internet: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/faq-kontakte-downloads/downloads-in-verschiedenen-sprachen.html>

In particolare:

- prescrizioni d'entrata in Svizzera da Paesi considerati ad alto rischio di contagio
- istruzione sulle regole d'igiene
- istruzioni sull'isolamento in diverse lingue
- istruzioni sulla quarantena in diverse lingue

Il materiale cartaceo può essere scaricato e, in parte, ordinato gratuitamente. Sono inoltre disponibili diversi video, alcuni dei quali in altre lingue.

2.18. Nello scenario 1 è previsto un recupero particolare per chi a causa di sintomi non può frequentare la scuola per alcuni giorni?

Per un'assenza dovuta al manifestarsi di sintomi COVID non sono predisposte misure particolari rispetto al recupero delle ore di lezione perse. L'assenza è in effetti paragonabile a un'ordinaria assenza per malattia. Il recupero è quindi gestito come d'abitudine tra il docente e l'allievo. Questo non esclude che strumenti di formazione a distanza quali le piattaforme didattiche o le teleconferenze possano essere utilizzati.

2.19. I docenti, il personale della scuola o gli allievi posti in quarantena dall'autorità sanitaria ricevono un certificato ufficiale di quarantena?

Sì, i docenti, il personale della scuola o gli allievi posti in quarantena dall'autorità sanitaria ricevono un certificato ufficiale di quarantena. Il certificato non viene consegnato unicamente agli allievi posti in quarantena di classe per tramite della direzione d'istituto (per le scuole a tempo pieno). Per gli allievi tale documento può essere richiesto dalla direzione dell'istituto frequentato a comprova del motivo dell'assenza. Per quanto riguarda il personale docente cantonale e il personale delle scuole cantonali, tutti i casi di quarantena devono essere immediatamente segnalati all'Ufficio del medico del personale con invio del relativo certificato di quarantena emesso dalle autorità sanitarie. Per quanto riguarda i docenti comunali e il personale delle scuole comunali i casi vanno invece segnalati all'autorità di nomina (ad es. Municipio). L'UMC non rilascia certificati di positività: alla persona positiva è il medico curante che rilascia un certificato medico di malattia.

2.20. Come possono fare i genitori lavoratori ad accudire i figli ancora piccoli costretti a casa da scuola perché sintomatici?

In tal caso il/la dipendente si deve organizzare autonomamente, tipicamente valutando soluzioni di accudimento all'interno della famiglia o facendo capo a terzi. Questo compito spetta alle famiglie degli allievi e non alla scuola, che è un'istituzione con un compito educativo preciso e non ha tra i suoi compiti l'accudimento.

2.21. Cosa succede durante il tempo di attesa dei risultati di un test COVID-19 di un familiare convivente?

La persona che è in attesa del risultato del test COVID-19 è invitata a rimanere a casa e deve evitare qualsiasi contatto, da subito, con altre persone. La stessa deve mantenere l'autoisolamento, ovvero le distanze da tutti, conviventi compresi.

I conviventi della persona in attesa del risultato del test, fino alla comunicazione dello stesso, proseguono di principio con la loro attività lavorativa o scolastica, osservando scrupolosamente tutte le misure protettive consigliate concernenti l'igiene, il distanziamento fisico e l'utilizzo di una mascherina chirurgica protettiva in tutte le situazioni nelle quali non è possibile mantenere le distanze fisiche. A scuola, queste persone sono tenute a rispettare con attenzione le indicazioni contenute nel piano di protezione dell'istituto.

2.22. Possono frequentare la scuola gli allievi e/o i docenti e/o altro personale della scuola che non hanno sintomi riconducibili alla COVID-19, ma hanno uno o più familiari in quarantena?

Sì. La quarantena coinvolge unicamente le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato. Le persone in quarantena potrebbero a loro volta sviluppare dei sintomi di malattia oppure no. I loro familiari continuano regolarmente l'attività scolastica e/o lavorativa, rispettando le regole di igiene e distanza, con una accresciuta attenzione verso un'eventuale comparsa dei sintomi. Se il familiare in quarantena dovesse presentare sintomi sarà sottoposto al test. Se il test è negativo, la frequenza scolastica o l'attività lavorativa dei familiari conviventi senza sintomi prosegue regolarmente. Se il test è positivo, i familiari conviventi e altri eventuali contatti stretti avuti dalla persona già in quarantena sono messi a loro volta in quarantena.

2.23. Se allievi o personale scolastico effettuano un test COVID all'estero come si devono comportare?

Per assicurare la tracciabilità degli eventuali casi positivi alla COVID-19 collegati con le scuole del Canton Ticino e non compromettere l'efficacia del contact tracing e delle procedure di quarantena attuate dell'Ufficio del medico cantonale, va attuato quanto segue:

- Il risultato di un eventuale test positivo effettuato all'estero deve essere immediatamente segnalato attivamente all'Ufficio del medico cantonale del Canton Ticino in modo che questi possa valutare, per il tramite di un'indagine ambientale, l'eventuale necessità di misure di quarantena per persone attive nell'istituto frequentato dalla persona in questione. La copia del test COVID-19 con risultato positivo va inviata, unitamente a un recapito telefonico al quale è possibile raggiungere la persona positiva, all'indirizzo dss-umc@ti.ch.
- Per i docenti e i funzionari cantonali, l'obbligo di notifica all'Ufficio del medico cantonale di un eventuale test positivo effettuato all'estero è un obbligo contrattuale.

2.24. Cosa accade se in una classe viene individuato un caso di positività al COVID-19 riconducibile a una nuova variante del virus (VOC – Variant of concern) quale ad esempio la variante detta "inglese"? [NUOVO]

Le VOC sono più facilmente trasmissibili tra bambini e ragazzi rispetto alla variante ordinaria, pur non essendo - stando alle indicazioni attualmente disponibili - più pericolose. Per questo motivo, laddove viene individuato un caso di VOC (sospetto o confermato) vengono prese delle misure precauzionali più incisive rispetto alla variante ordinaria del COVID-19.

Per le scuole dell'infanzia e le scuole elementari, dove non vige l'obbligo della mascherina per gli allievi, un caso di VOC (sospetto o confermato) comporta di norma la messa in quarantena della classe, fatto salvo valutazioni particolari da parte dell'Ufficio del medico cantonale, che valuta ogni situazione caso per caso.

Per le scuole medie e postobbligatorie, dove vige l'obbligo generalizzato della mascherina, la quarantena di classe e l'insegnamento a distanza scattano di norma unicamente a partire da due casi di positività VOC, fatto salvo valutazioni particolari da parte dell'Ufficio del medico cantonale, che valuta ogni situazione caso per caso.

L'Ufficio del medico cantonale ha disposto che tutti gli allievi della classe in cui si riscontra un caso di VOC (sospetto o confermato) dovrebbero sottoporsi al più presto a un test molecolare COVID-19 (tampone PCR). Al test dovrebbero sottoporsi anche i docenti che sono entrati in contatto con il "caso indice". Un invito in tal senso viene indirizzato dall'autorità preposta alle persone coinvolte. In Ticino nessuno, né allievi né docenti, è obbligato ad effettuare un test e/o una vaccinazione contro il COVID-19. In queste circostanze vige dunque unicamente un invito ad effettuare il test.

In attesa dell'esito del test, gli allievi e i docenti interessati restano a casa come se fossero in quarantena.

Per le scuole medie e postobbligatorie, se i test effettuati a seguito di un singolo caso positivo sospetto o confermato di VOC risultano tutti negativi, gli allievi con test negativo possono rientrare a scuola. Le persone che sono invece poste ufficialmente in quarantena in seguito ad una indagine che ha evidenziato dei contatti stressi devono portarla a termine anche se nel frattempo effettuano un test il cui esito è negativo. Le persone che decidono di non effettuare il test e non possono quindi provare la loro negatività, a titolo precauzionale, non frequentano la scuola in presenza fino al termine del periodo di quarantena.

Di norma, fatta salva un'interpretazione diversa del caso specifico da parte dell'Ufficio del medico cantonale, per i docenti che insegnano un numero limitato di ore nella stessa classe, che portano sempre la mascherina, che sono perlopiù a distanza, e il cui test di depistaggio ha un esito negativo, non è ordinata la quarantena.

2.25. Allievi e docenti possono essere obbligati a effettuare test di depistaggio o una vaccinazione? [NUOVO]

No. Nessuno, né allievi né altri, è obbligato a effettuare test di depistaggio e/o vaccinazioni contro il COVID-19 in nessuna circostanza. Anche qualora fosse organizzata e suggerita dalle autorità sanitarie un'indagine ambientale viene sempre richiesta un'autorizzazione esplicita all'autorità parentale prima di procedere a un eventuale test, che è sempre facoltativo.

Gli ordini di quarantena e isolamento decretati dall'autorità sanitaria vanno invece rispettati da tutti, senza eccezioni.

2.26. Perché non vengono effettuati test rapidi a tappeto in tutte le scuole? [NUOVO]

I test a tappeto possono essere utili per effettuare indagini ambientali mirate laddove c'è ragione di credere che possa esserci un focolaio di coronavirus vista la presenza già confermata di uno o più casi positivi. Queste indagini, che permettono di meglio delimitare e contenere l'eventuale diffusione del virus, vengono già ora effettuate con test PCR (dunque dal risultato affidabile).

Allo stato attuale, considerata la prevalenza molto ridotta di nuovi casi positivi riscontrati tra persone attive in ambito scolastico (meno di 100 persone a settimana su oltre 50'000 persone complessive), ritenuto che le persone sintomatiche o che hanno avuto contatti comprovati con persone positive già oggi non possono recarsi a scuola e visti i piani di protezione già in vigore nelle scuole, è ritenuto poco utile e sproporzionato in questo momento effettuare test rapidi a tappeto in tutte le scuole ticinesi a prescindere dalla presenza di relazioni comprovate con casi positivi.

I test rapidi hanno un grado di affidabilità minore rispetto ai test PCR e affinché permettano un monitoraggio della situazione occorrerebbe ripeterli con regolarità (per esempio ogni 5 giorni) ed effettuare in aggiunta dei test PCR per verificare tutti gli eventuali test rapidi risultati positivi (per assicurarsi che non si tratti di falsi positivi). La negatività del test non sarebbe comunque garanzia di poter andare a scuola perché alla presenza di compagni positivi potrebbero scattare ugualmente delle quarantene. Inoltre, i test rapidi non potrebbero essere imposti in via obbligatoria a tutti i

docenti e agli allievi, ragion per cui i risultati non permetterebbero comunque di avere una fotografia completa ed esaustiva di tutta la popolazione scolastica.

Si ricorda infine che il rispetto delle distanze e delle misure di igiene accresciute (lavare frequentemente le mani, indossare la mascherina se indicato, isolarsi e testarsi in caso di sintomi, ecc.) rimane fondamentale e va mantenuto indipendentemente dalla presenza o meno di test a tappeto e/o di un esito negativo di un test di depistaggio. In altre parole, la presenza di test a tappeto, o anche una conferma di negatività al momento dell'esecuzione dell'ultimo test, non comporterebbe in ogni caso un allentamento delle misure fondamentali, le sole che permettono di contenere efficacemente la diffusione del virus.

Per i motivi sopra esposti, la strategia cantonale di test consiste, allo stato attuale, nell'invitare le persone a effettuare dei test PCR in modo mirato laddove ci sono dei casi comprovati di positività. Sono tuttavia in corso delle riflessioni sulla possibile esecuzione mirata e ripetuta di test su persone senza sintomi.

3. SCUOLE DELL'OBBLIGO

Documentazione specifica riguardante la scuola dell'infanzia, la scuola elementare e le scuole medie è disponibile sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

Per domande relative agli scenari 2 e 3 si rimanda ai capitoli 4, 5 e 6 del *Piano sull'apertura delle scuole al 31 agosto 2020*, nonché ai capitoli 3 e 4 del *Complemento scenario 3* allo stesso Piano, entrambi consultabili sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

4. SCUOLE POSTOBBLIGATORIE (SECONDARIO II)

Documentazione specifica riguardante le scuole medie superiori e le scuole postobbligatorie è disponibile sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

Per domande relative agli scenari 2 e 3 si rimanda ai capitoli 7 e 8 del *Piano sull'apertura delle scuole al 31 agosto 2020*, nonché ai capitoli 6 e 7 del *Complemento scenario 3* allo stesso Piano, entrambi consultabili sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

4.1. Domande frequenti generali relative alle scuole post obbligatorie

4.1.1. Le scuole postobbligatorie possono organizzare uscite di studio di uno o più giorni o settimane sportive fuori Cantone o all'estero?

In linea di principio sì, eccezion fatta per visite a Stati o in regioni a rischio elevato di contagio. Le direzioni valuteranno caso per caso l'opportunità di ogni uscita di studio. In caso di passaggio allo scenario 2, saranno abolite tutte le attività che causano la caduta di lezioni: saranno quindi sospese le attività culturali e le gite di studio e di carattere sportivo. Nel settore medio superiore (licei e scuola cantonale di commercio) anche nello scenario 1 saranno fortemente limitate tutte le attività che causano la caduta di lezioni (attività culturali, scambi linguistici di breve durata, gite di studio e di carattere sportivo) e non sarà autorizzata la partecipazione dei docenti a corsi di formazione continua in tempo di scuola.

4.1.2. Il divieto di attività didattiche in presenza previsto dall'*Ordinanza federale COVID-19 Situazione particolare* a partire dal 2 novembre 2020 riguarda anche le scuole postobbligatorie come i licei, la scuola cantonale di commercio e le scuole professionali?

No, il divieto di attività presenziali non riguarda le scuole dell'obbligo e le scuole del livello secondario II, compresi i corsi interaziendali, le passerelle per l'accesso ai curricula SUP/SSS, le maturità professionali MP2 e le maturità specializzate. Sono inoltre escluse dal divieto tutte le attività didattiche propedeutiche all'ottenimento di una prima qualifica, come i corsi di pretirocinio, i corsi finalizzati all'ottenimento di una classificazione salariale nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro (CCL) inferiore a quella prevista per il personale qualificato e i corsi per la qualificazione degli adulti ai sensi dell'art.32 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr).

Il divieto di attività in presenza concerne solo le scuole di grado terziario (università, alte scuole pedagogiche, scuole universitarie professionali, scuole specializzate superiori) e la formazione continua.

4.2. Domande frequenti relative alle scuole medie superiori (Licei e SCC)

Documentazione specifica è disponibile sulla pagina www.ti.ch/aperturascuole.

4.3. Domande frequenti relative alle scuole professionali

4.3.1. Nei laboratori e aule pratiche delle scuole professionali come vengono messe in atto le misure di protezione?

Nelle scuole professionali la formazione prevede anche materie pratiche svolte in laboratori con attrezzature specialistiche. Come per le altre aule, laddove possibile, sono stati predisposti degli adattamenti con misure di protezione (arredo, spostamento mobiliario e attrezzature, nuovo mobiliario atto a mantenere le distanze, ecc.). Il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone (tra allievi, tra docenti e tra allievi e docenti) va garantito. Se non è possibile, il piano di protezione dell'istituto scolastico prevede l'obbligo di mascherina per tutti. Per i dettagli dei piani di protezione dei singoli istituti si invita a contattare le direzioni.

4.3.2. I centri per i corsi interaziendali prevedono delle disposizioni di protezione a tutela della salute degli studenti, docenti e formatori?

Sì, tutti i luoghi accessibili al pubblico devono disporre di un piano di protezione specifico. Le prescrizioni per i piani di protezione possono cambiare a seconda dell'evoluzione della situazione. Per i dettagli dei piani di protezione dei singoli centri per i corsi interaziendali si invita a contattare direttamente gli organizzatori.

4.3.3. L'introduzione dell'obbligo della mascherina anche nei sedimi esterni alla scuola significa di fatto un divieto di fumo per le persone in formazione?

No, l'introduzione dell'obbligo della mascherina negli spazi esterni non è un divieto di fumo generalizzato. Diverse direzioni scolastiche hanno dato indicazioni analoghe alle mense: negli appositi spazi fumatori e tenendo le distanze, la persona può togliersi la mascherina limitatamente al tempo necessario per fumare la sigaretta e poi la rimette.

4.3.4. Visto l'obbligo di indossare la mascherina, gli altri utenti sono esonerati dalla quarantena anche se sono stati a contatto con la persona positiva?

La decisione sulla quarantena è di stretta competenza dell'Ufficio del medico cantonale. In caso di positività, viene svolta dal contact tracing l'indagine ambientale per ricostruire tutti i contatti stretti (s'intende in generale meno di 1.5 metri per più di 15 minuti senza adeguata protezione) avuti nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. Il fatto di avere tutti la mascherina, se indossata correttamente (!), nelle aule e laboratori riduce drasticamente il rischio di quarantena, ma ogni caso viene valutato dall'Ufficio del medico cantonale. Negli ultimi casi di positività nelle scuole, la messa in quarantena è stata decisa spesso per contatti diretti nelle pause, pranzi o in altri momenti non scolastici o per disattenzioni. Non si possono, quindi, escludere priori quarantene.

4.3.5. Vigè un obbligo di eseguire il tampone per tutte le persone attive nel centro di formazione che sono entrate in contatto con la persona positiva?

La decisione di effettuare un tampone è del medico curante/autorità sanitaria. Nemmeno le persone in quarantena, giudicate a stretto contatto con una persona positiva, sono sottoposte sistematicamente al tampone. L'esecuzione di un tampone è previsto in caso di sintomi compatibili con la COVID-19 o per decisione dell'autorità sanitaria (es. all'interno di una indagine per focolaio). In assenza di sintomi il tampone negativo non può escludere che magari dopo poche ore la persona manifesterà l'infezione. Le persone che non sono state messe in quarantena proseguono la loro attività, con un'attenzione accresciuta alle misure

di prevenzione e eventuali sintomi. In caso di dubbi sulla loro situazione, s'invitano a contattare il loro medico curante o la hotline 0800 144 144.

4.3.6. Le scuole professionali possono prevedere lo svolgimento di esami scolastici in presenza?

Sì. L'Ordinanza COVID-19 situazione particolare (Stato 22.12.2020), art. 6d cpv.1, prevede che sono escluse dal divieto di attività presenziali negli istituti di formazione le scuole del livello secondario II, compresi i pertinenti esami. Rientrano tra questi anche gli esami scolastici e pratici finali e intermedi e i corsi interaziendali nell'ambito della formazione professionale di base, gli esami per il conseguimento della maturità professionale cantonale e federale, gli esami per il conseguimento della maturità federale, l'esame-passerella «maturità liceale – scuola universitaria professionale» (passerella1) e l'esame complementare «maturità professionale o maturità specializzata – scuola universitaria» (passerella2).

L'Ordinanza COVID-19 situazione particolare (art.6d cpv.1bis) precisa che in casi motivati, agli esami possono partecipare più di 50 persone. In casi motivati, il limite massimo di 50 partecipanti deve poter essere superato, segnatamente nel caso in cui questa limitazione impedirebbe lo svolgimento di taluni esami che hanno luogo al di fuori delle attività didattiche e ai quali partecipano numerosi candidati (p. es. esami per l'ottenimento della maturità federale o esami di ammissione agli studi accademici). Anche in questi casi devono essere rispettate le prescrizioni sull'obbligo di portare una mascherina e sul distanziamento; se sono presenti molte persone contemporaneamente, può essere opportuno adottare ulteriori misure di protezione (arieggiare bene, aumentare le distanze, ecc.). Non è necessaria un'autorizzazione della competente autorità cantonale, ma su richiesta di questa l'organizzatore deve illustrare i motivi per cui per esempio non è possibile suddividere le persone in gruppi di 50.

4.4. Domande frequenti relative alle aziende formatrici

4.4.1. Se un/a apprendista risulta positivo al COVID è posto in isolamento dalle autorità sanitarie: ha diritto a ricevere il salario durante la sua assenza da scuola/azienda?

Se un/a apprendista è in isolamento perché positivo al COVID-19, il medico rilascia un certificato medico. In questo caso l'apprendista ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio o a un'indennità giornaliera per malattia. La continuazione del pagamento dello stipendio è disciplinata dal Codice delle obbligazioni (CO). Il datore di lavoro è tenuto a pagare lo stipendio per almeno tre settimane. Molti datori di lavoro stipulano un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia per poter pagare l'80 per cento dello stipendio ai lavoratori in caso di lunghe assenze dovute a malattia.

4.4.2. Se un/a apprendista viene posto in quarantena dalle autorità sanitarie, ha diritto a ricevere il salario durante la sua assenza da scuola/azienda?

L'apprendista che viene posto in quarantena dall'autorità sanitaria deve trasmettere immediatamente il certificato ufficiale di quarantena al datore di lavoro e alla scuola professionale. Secondo le disposizioni vigenti anche gli apprendisti possono aver diritto all'indennità di perdita di guadagno (IPG) per il coronavirus. Se l'azienda formatrice continua a versare il salario, l'indennità è versata direttamente a quest'ultima. Negli altri casi è l'apprendista che deve presentare la richiesta alla cassa di compensazione competente, che verserà poi direttamente l'indennità. Si invitano gli apprendisti a verificare direttamente il diritto con l'azienda formatrice. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web [dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS](#).

4.4.3. L'azienda formatrice o il centro di formazione dei corsi interazionali può ordinare che l'apprendista venga sottoposto/a a misurazione della temperatura corporea per verificare un eventuale stato di febbre?

Sì. Nell'attuale emergenza coronavirus, un simile provvedimento è effettivamente appropriato e proporzionato. Il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare la salute dei suoi dipendenti e nella situazione attuale la misurazione della temperatura corporea rientra in tali provvedimenti (cfr. Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro OLL 3). L'azienda formatrice o il centro di formazione sono in ogni caso tenuti a non accettare apprendisti che manifestano sintomi compatibili con la COVID-19.

4.4.4. L'azienda formatrice nel piano di protezione aziendale prevede che nel caso in cui in un determinato servizio o ufficio ci fosse una persona positiva, tutti i/le colleghi/e compresi/ gli/le apprendisti/e devono rimanere a casa in "quarantena" per 10 giorni, indipendentemente dalla decisione dell'Ufficio del medico cantonale. Nei giorni in cui era prevista la scuola, l'apprendista è tenuto a essere presente a scuola?

Isolamento e quarantena sono provvedimenti volti a interrompere le catene di infezione e a contenere l'ulteriore diffusione del nuovo coronavirus e possono essere ordinate ai sensi della Legge sulle epidemie dalle autorità sanitarie. Ai sensi dell'[articolo 6 della Legge sul lavoro](#) il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti necessari per proteggere la salute dei propri lavoratori. I rischi legati all'epidemia richiedono infatti misure particolari e l'UFSP e la SECO hanno diramato apposite informazioni al riguardo. Spetta al datore di lavoro definire quali misure adottare nel contesto specifico delle sue attività e con quali modalità, magari riorganizzando le proprie procedure. Nello specifico è quindi possibile per un'azienda prevedere misure di "autoquarantene" di 10 giorni, chiedendo ai dipendenti di non recarsi a lavoro per questo lasso di tempo, come assenza giustificata dal datore di lavoro. Nei giorni in cui sono previste le lezioni gli/le apprendisti/e, a meno che siano stati posti in quarantena dall'autorità sanitaria, devono però comunque recarsi a scuola. Azienda formatrice e scuola professionale comunicano e collaborano al fine di assicurare il corretto accompagnamento della persona in formazione.

4.4.5. Secondo le disposizioni attuali, le persone in formazione che presentano uno o più di questi sintomi (tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, perdita improvvisa del senso dell'olfatto e/o del gusto, affaticamento generale severo) non possono frequentare le lezioni scolastiche in presenza e devono rimanere a casa. In questi casi l'azienda formatrice può chiamarli a essere presenti sul posto di lavoro il giorno stesso?

No, nei giorni in cui si svolgono le lezioni gli/le apprendisti/e sono a disposizione della scuola per studiare e fare i compiti da casa. Nei giorni in cui è previsto il lavoro in azienda, valgono le disposizioni e regole del datore di lavoro sulla gestione delle assenze e malattia che possono differire da quelle della scuola.

5. FORMAZIONI DI GRADO TERZIARIO E FORMAZIONE CONTINUA

5.1. Gli organizzatori pubblici e privati di corsi di formazione continua, le università e altri centri di formazione prevedono delle disposizioni di protezione a tutela della salute dei corsisti, docenti e formatori?

Sì, l'Ordinanza COVID-19 situazione particolare (art.4 cpv.1) stabilisce che i gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, devono elaborare e attuare un piano di protezione. Le prescrizioni per i piani di protezione (art.4 cpv.2) possono cambiare a seconda dell'evoluzione della situazione. Per i dettagli dei piani di protezione dei singoli istituti di formazione si invita a contattare direttamente le direzioni.

5.2. A partire dal 2 novembre 2020 l'Ordinanza federale COVID-19 Situazione particolare prevede il divieto di attività didattiche in presenza nelle formazioni di grado terziario universitario o professionale e nella formazione continua. Se e quali deroghe sono possibili?

L'Ordinanza COVID-19 situazione particolare (art.6d cpv.1) sancisce il divieto delle attività presenziali negli istituti di formazione, segnatamente del livello terziario. Tale disposizione comprende il settore universitario, la formazione professionale superiore e la formazione continua. Il termine di istituto di formazione è inteso in senso ampio, perché per impedire i contagi occorre rinunciare all'insegnamento presenziale nel maggior numero possibile di tali istituti, in modo da ridurre i contatti che esso comporta e la mobilità che vi è associata.

L'Ordinanza COVID-19 situazione particolare prevede alcune eccezioni al divieto. In particolare, prevede la possibilità di svolgere in presenza lezioni individuali (art.6d cpv.1 lett c), attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto (art.6d cpv.1 let.c1), come pure esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell'ambito della formazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale (art.6d cpv.1 let.c2).

Il rapporto esplicativo all'Ordinanza precisa che, se è richiesta la presenza sul posto, possono svolgersi in presenza attività didattiche rilevanti per la formazione. Si tratta anzitutto di attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e che portano al conseguimento di un titolo regolamentato dallo Stato (livello secondario II, formazione professionale superiore, grado accademico). L'espressione «corso di formazione» comprende tanto la formazione continua quando la formazione formale e la formazione strutturata ai sensi dell'articolo 3 lettere a–c della legge federale sulla formazione continua (LFCo; RS419.1).

L'insegnamento presenziale è ammesso anche per le formazioni continue che portano al conseguimento di certificati settoriali riconosciuti (titoli non formali rilasciati da un'organizzazione settoriale e spesso da un'organizzazione del mondo del lavoro, come p. es. il diploma di «collaboratrice sanitaria/collaboratore sanitario» della Croce Rossa Svizzera), o di altri diplomi e certificati socialmente importanti (corsi di soccorritore o di salvataggio ecc.). Anche qui, lo svolgimento dell'insegnamento presenziale presuppone che la presenza fisica sia assolutamente indispensabile (p. es. nel settore delle professioni infermieristiche o mediche) o che sia necessaria una ragionevole combinazione di insegnamento presenziale e a distanza per garantire il funzionamento dell'attività didattica e la qualità della formazione.

Inoltre, l'insegnamento presenziale è ammesso anche per le formazioni continue strutturate destinate a persone che, per mancanza di competenze di base (come mancanza di conoscenza di una lingua nazionale, mancanza di competenze digitali o impossibilità di accedere a un dispositivo connesso a Internet) non sono in grado di partecipare alle lezioni a distanza, per esempio corsi di formazione e offerte che servono ad acquisire competenze di base (art.13 LFCo) e al soddisfacimento dei criteri d'integrazione (art.58 a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS142.20). Infine, non rientrano nel divieto di effettuare attività presenziali negli istituti di formazione anche i corsi che per loro natura devono svolgersi all'aperto e per i quali si

presume un numero esiguo di partecipanti (p. es. parte pratica di un corso svolto in natura o presso un corso d'acqua per ottenere una licenza di pesca).

Sono invece vietate le attività presenziali nell'ambito della formazione informale ai sensi dell'articolo 3 lettera d LFCo, vale a dire dei corsi volti all'acquisizione di competenze al di fuori della formazione strutturata.

Possono svolgersi in presenza anche gli esami (purché la presenza sul posto sia indispensabile). Si tratta ad esempio degli esami delle scuole universitarie, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche, delle scuole specializzate superiori e della formazione continua, ma riguarda anche gli esami nell'ambito della formazione professionale superiore (attestati federali di capacità e diplomi federali) e quelli per conseguire un attestato ufficiale.

5.3. Negli istituti di formazione di grado terziario e di formazione continua, compresi i corsi per i diplomi cantonali, nei quali è vietato l'insegnamento in presenza, come avvengono gli esami?

Gli istituti e gli enti di formazione sono tenuti a elaborare e attuare un piano di protezione ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

5.4 Il divieto di attività in presenza è valido anche per i Corsi per adulti organizzati dall'Istituto della formazione continua?

Sì, i Corsi per adulti sono considerati formazione continua: dal 2 novembre 2020 è quindi vietato l'insegnamento in presenza. Nel corso della settimana del 2 novembre i partecipanti saranno informati individualmente dall'Istituto della formazione continua in merito all'eventuale possibilità di proseguire in modalità a distanza a partire dal 9 novembre o della sospensione.

6. CORSI DI ABILITAZIONE PER DOCENTI

6.1 Domande relative ai corsi di formazione continua e di abilitazione per docenti presso il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) o presso l'Istituto federale della formazione professionale (IUFFP)

A partire dal 2 novembre 2020 per i corsi di formazione continua e di abilitazione le attività presenziali sono vietate. Gli istituti che erogano queste formazioni hanno la possibilità di mantenere in presenza le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto (art. 6d capoverso 1 lettera b dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) e le lezioni individuali. Vanno in ogni caso adottate apposite misure di protezione.

Per informazioni concernenti il DFA si rimanda al sito internet istituzionale www.supsi.ch/dfa e ai segretariati: dfa.bachelor@supsi.ch (per il Bachelor in Insegnamento nella scuola dell'infanzia o la scuola elementare), dfa.master@supsi.ch (per il Master in Insegnamento nella scuola media), dfa.diplomasms@supsi.ch (per il Diploma in Insegnamento per le scuole di maturità) e dfa.fc@supsi.ch (per la formazione continua). La direzione del DFA è raggiungibile all'indirizzo dfa.direzione@supsi.ch.

Per informazioni concernenti l'IUFFP o per singoli corsi, si rimanda alla pagina <https://www.iuffp.swiss>.